# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

**Anno LXV** **Roma — Giovedì, 31 gennaio 1924** **Numero 26**

**Abbonamenti.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 100 | 60 | 40 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 200 | 120 | 70 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I) | » | 70 | 40 | 25 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 120 | 80 | 50 |

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent 80* — Arretrato *cent. 40*

**Inserzioni.**

Annunzi giudiziari . . . . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna
Altri avvisi . . . . . . . . . . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto*

*Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla* **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** (*Tel. 91-86*). *— All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI


## SOMMARIO



Sua Maestà il Re, con decreto del 24 corrente, ha nominato Ministro di Stato l'on. marchese dott. avv. Cesare Ferrero di Cambiano, senatore del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1924.

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 gennaio 1924, n. 29.
**Scioglimento del Consiglio centrale dell'Istituto coloniale italiano, in Roma.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 maggio 1908, n. 199, che riconosce in Ente morale l'Istituto coloniale italiano in Roma;
Visto lo statuto che regola tale istituzione, approvato con R. decreto 26 marzo 1914, n. 248;
Vista la deliberazione presa in data 17 dicembre 1923, del Consiglio centrale dell'Istituto medesimo;
Considerato che le elezioni per la rinnovazione del Consiglio suddetto furono tenute ben due volte nel corso del 1923, rispettivamente in data 1° luglio e 2 dicembre 1923, ma che la prima volta i risultati dell'elezione furono annullati dall'assemblea dei soci, mentre la seconda volta i due terzi dei consiglieri e il presidente rassegnarono le dimissioni, rendendo così impossibile il funzionamento normale dell'Ente;
Ritenuta la necessità di provvedere per assicurare il funzionamento di un istituto che risponde a scopi di interesse pubblico;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio centrale dell'Istituto coloniale italiano in Roma è sciolto.

Art. 2.

La temporanea amministrazione dell'Istituto è affidata ad una Commissione straordinaria che avrà le funzioni e i poteri del Consiglio di amministrazione e durerà in carica sei mesi.

Art. 3.

A componenti la Commissione straordinaria sono chiamati:
On. avv. Ernesto Artom, senatore, *presidente;*
Cav. Giuseppe Antonio Lezzi, e comandante Giovanni Emanuele Elia, *membri.*

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro* 220, *foglio* 324. — GRANATA.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 31.
**Estensione alle nuove Provincie del decreto 7 novembre 1920, n. 1608, recante disposizioni pei passaggi a livello delle Ferrovie dello Stato.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Ai territori annessi in base alle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese le disposizioni del R. decreto 7 novembre 1920, n. 1608, concernenti i passaggi a livello e le visite periodiche alla linea sulla rete ferroviaria dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro* 220, *foglio* 340. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 3075.
**Insegnamento industriale.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 18 febbraio 1923, n. 440, e 19 aprile 1923, n. 1185;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. decreto 19 aprile 1923, n. 1185, è applicabile anche agli attuali direttori degli istituti di promovimento delle piccole industrie, in quanto essi siano stati assunti sotto il cessato regime.
I detti direttori sono assegnati al ruolo dei direttori delle Regie scuole industriali di 3° grado e collocati con decorrenza dal 1° luglio 1920, nel quadro degli stipendi stabiliti per i direttori delle scuole stesse all'inizio dell'ottavo anno, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli successivi alla loro nomina (o promozione) nella VIII classe di rango.
Non spettano ad essi i supplementi di cui alla legge 20 febbraio 1921, n. 175, e al R. decreto 3 aprile 1921, n. 591.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 300.* — GRANATA.

---

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3091.
**Disposizioni per i funzionari del Commissariato generale dell'emigrazione.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti i Regi decreti 13 gennaio 1923, n. 169, e 10 giugno 1923, n. 1335, contenenti provvedimenti per il personale del Commissariato generale dell'emigrazione;

Visto il R. decreto 23 settembre 1923, n. 2053, che estende al personale del Commissariato generale dell'emigrazione le norme per l'esonero e il trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro il 29 febbraio 1924 gli esoneri del personale autorizzati dal R. decreto 23 settembre 1923, n. 2053, saranno effettuati indipendentemente dalla riduzione dei posti nel ruolo organico, in conformità della procedura fissata e col trattamento economico previsto dal R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87.

Art. 2.

Il termine del 31 dicembre 1923 stabilito dai Regi decreti 13 gennaio 1923, n. 169, e 10 giugno 1923, n. 1335, è prorogato al 29 febbraio 1924. Entro lo stesso termine un decreto Reale promosso dal Ministro per gli affari esteri provvederà a determinare, in relazione alle disposizioni vigenti per la carriera diplomatico-consolare, il grado, il rango, le prerogative, la denominazione e le indennità del funzionario che occupa il posto speciale previsto dai Regi decreti 26 giugno 1921, n. 873, e 7 gennaio 1923, n. 14.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 321.* — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1923, n. 3095.
**Modificazioni e semplificazioni procedurali nei riguardi di talune materie oggetto della legge sulla pubblica sicurezza e di altre leggi che quella integrano e completano.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 8 novembre 1889, n. 6517;

Vista la legge 3 luglio 1911, n. 619, contenente norme per l'uso degli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento, nonchè il relativo regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1914, n. 157;

Vista la legge 12 giugno 1913, n. 611, per la protezione degli animali;

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 632, recante provvedimenti per combattere l'alcoolismo nonchè il relativo regolamento, approvato con R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1238;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1670, contenente norme per la istituzione delle patenti per i fabbricanti e commercianti di oggetti preziosi;

Visto il regolamento per gli istituti di vigilanza privata, approvato con R. decreto 4 giugno 1914, n. 563;

Visto il regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore, approvato con R. decreto 7 novembre 1920, n. 1691;

Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207, recante disposizioni intese a reprimere la tratta delle donne e dei fanciulli;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salva la facoltà di annullamento del Ministro in caso di violazione di legge, sono definitivi i provvedimenti del prefetto indicati negli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza, testo unico 30 giugno 1889, n. 6144, nonchè quelli adottati dal prefetto stesso nelle materie seguenti:

*a*) licenze di spettacoli e trattenimenti pubblici, a norma del titolo 2, capo 1°, della predetta legge, esclusi i provvedimenti adottati per ragione di morale e di ordine pubblico, a termini dell'art. 40, capoverso di detto capo e titolo;

*b*) licenze di esercizi pubblici e di agenzie pubbliche ai termini degli articoli 50, 67 e 69 del testo unico 30 giugno 1889, n. 6144, e dell'art. 6 del R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207;

*c*) certificati d'iscrizione e permessi previsti dagli articoli 72 e 74 del testo unico 30 giugno 1889, n. 6144 predetto, nonchè provvedimenti nella materia prevista nel successivo art. 77 dello stesso testo unico;

*d*) riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza delle guardie nominate dalle società protettrici degli animali (art. 7, legge 12 giugno 1913, n. 611);

*e*) licenza o patente per i fabbricanti e commercianti di oggetti preziosi a termine del R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1670;

*f*) licenze per uso di apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento, a termini della legge 3 luglio 1911, n. 619, e del regolamento 12 febbraio 1914, n. 157;

*g*) istituti di vigilanza privata a norma del regolamento approvato col R. decreto 4 giugno 1914, n. 563;

*h*) pubblici esercizi di vendita o consumo di vino, birra e bevande alcooliche a norma della legge 19 giugno 1913, n. 632, e del regolamento 22 ottobre 1914, n. 1238;

*i*) esercizio e sorveglianza delle caldaie e recipienti a vapore, a termini del regolamento approvato con R. decreto 7 novembre 1920, n. 1691.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua publicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 327* — GRANATA.

---

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, *n.* **3100.**

**Sistemazione degli agenti ferroviari decorati con medaglia d'oro.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2442;

Udito il Commissario straordinario delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli agenti di qualsiasi grado decorati di medaglia d'oro al valor militare che prestano servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in qualità di avventizi o provvisori verranno sistemati, senza concorso, nel grado cui dà diritto il loro titolo di studio, anche in deroga all'art. 21 del regolamento del personale per le Ferrovie dello Stato approvato con il decreto-legge Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, e all'art. 2 del R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2442.

Art. 2.

Le sistemazioni a ruolo di cui al precedente articolo avranno decorrenza, agli effetti di anzianità di carriera e finanziari, dal giorno dell'assunzione degli agenti stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 338.* — GRANATA.

---

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. **3101.**

**Estensione del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177, al personale dei Monti di Pietà classificati in prima categoria.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il Nostro decreto 27 maggio 1923, n. 1177, concernente la revisione delle tabelle e dei regolamenti organici del personale delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Veduto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, portante modifiche alla legge 4 maggio 1898 sui Monti di Pietà;

Ritenuta l'opportunità di estendere le disposizioni del suaccennato decreto 27 maggio 1923 al personale dei Monti di Pietà classificati nella prima categoria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177, sono estese al personale dei Monti di Pietà classificati nella prima categoria a termini del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1336.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 339.* — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 3102.
**Riduzioni ferroviarie per trasporti a carro completo di cereali in transito sulla rete dello Stato.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;
Sentito il Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il trasporto a carro completo dei cereali (frumento, formentone o grano turco e loro farine, orzo, avena, riso, risino o risone) provenienti dall'estero via mare e destinati all'estero attraverso i transiti ferroviari di terra, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere una riduzione nella misura massima del venticinque per cento sui prezzi risultanti dalle tariffe competenti pei rispettivi percorsi italiani, quando le condizioni dei traffici a suo giudizio lo richiedano.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 341.* — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3103.
**Trattamento di previdenza da usarsi al personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al fondo pensioni e proveniente dalle Ferrovie secondarie.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il regolamento per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti, approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, col quale il trattamento del precedente decreto viene esteso al personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al fondo pensioni e proveniente da Ferrovie secondarie;
Visto il R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651;
Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Per gli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti da Ferrovie secondarie e non inscritti al fondo pensioni, che siano esonerati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1924 ed ai quali, a norma del decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, sia applicato il trattamento di previdenza del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, lo stipendio da assumersi come iniziale agli effetti degli articoli 10 e 22 di quest'ultimo sarà, non quello effettivamente goduto al 1° gennaio 1919, ma quello che sarebbe stato goduto alla data stessa se già allora fossero state in vigore le tabelle approvate colla legge 7 aprile 1921, n. 368. All'uopo dalle posizioni assegnate a detti agenti nell'inquadramento al 1° marzo 1920, se passati alle Ferrovie dello Stato anteriormente, o dalla data del passaggio se questo avvenne dopo, si risalirà nelle tabelle medesime alle posizioni corrispondenti al 1° gennaio 1919.

Per quelli di detti agenti che saranno esonerati a partire dal 1° marzo 1924, data di applicazione delle nuove tabelle di cui al R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2661, come stipendio base per il computo della pensione sarà assunta in ogni caso la media delle somme assoggettate a ritenuta durante l'ultimo triennio di servizio, senza alcun riferimento o confronto collo stipendio al 1° gennaio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 342.* — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3105.
**Disposizioni relative al personale delle Segreterie universitarie.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

Entro il 30 giugno 1924 saranno dispensati dal servizio, indipendentemente dal numero dei posti assegnati a ciascun grado e a ciascuna categoria del ruolo organico dell'Amministrazione universitaria di cui alla tabella n. 31 del

Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, gli impiegati del ruolo stesso e quelli mantenuti in soprannumero ai sensi dell'articolo 98 del sopracitato decreto, i quali, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero, non siano abili al servizio per motivi di salute o per incapacità o diano scarso rendimento di lavoro; ovvero coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 30 giugno 1924, 40 anni di effettivo servizio nell'Amministrazione civile o abbiano compiuti o compiano entro il termine suddetto 65 anni di età con non meno di 20 anni di servizio.

Contro i provvedimenti di dispensa è ammesso soltanto il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato per incompetenza o per eccesso di potere.

Art. 2.

Entro lo stesso termine di cui al precedente articolo, potranno ottenere il collocamento a riposo gl'impiegati del ruolo predetto che ne facciano domanda non oltre il 31 marzo 1924.

Agli impiegati dispensati dal servizio o collocati a riposo spetterà il trattamento di quiescenza stabilito dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Attuati gli esoneri e i collocamenti a riposo, qualora risultassero eccedenze rispetto al numero dei posti fissati per la carriera amministrativa, il Ministro assegnerà a sua scelta ad Università o Istituti superiori di cui alla tabella *B* allegata al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, un numero d'impiegati corrispondente al numero dell'eccedenze.

Detti impiegati saranno considerati fuori ruolo, pur conservando i diritti per quanto riguarda lo stipendio e le promozioni.

Gli stipendi, gli assegni e le indennità caro-viveri continueranno ad essere corrisposti dallo Stato. Le Università e gli Istituti predetti verseranno però annualmente all'erario dello Stato, a decorrere dal 1° ottobre 1924, la somma corrispondente all'ammontare medio degli stipendi e degli assegni stabiliti per il grado di cui ciascun impiegato è rivestito e della indennità caro-viveri calcolata in L. 1800 per ciascun impiegato.

In caso di vacanza di posti nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione universitaria, il Ministro potrà coprire i posti vacanti, facendo rientrare nel ruolo i suddetti impiegati.

Art. 4.

Gli attuali impiegati di carriera amministrativa incaricati delle funzioni di economo potranno, su loro domanda, e previo parere favorevole dei rispettivi rettori o direttori, far passaggio nella carriera di ragioneria col grado corrispondente a quello che essi ricoprono attualmente e con l'anzianità che in questo hanno.

Le domande per il passaggio suddetto dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione non oltre il 31 marzo 1924.

Fino a che non siano stati coperti tutti i posti della carriera di ragioneria gli attuali impiegati di carriera amministrativa incaricati delle funzioni di economo potranno continuare nelle attuali funzioni.

Art. 5.

I posti nel grado superiore a quello iniziale, che al 1° luglio 1924 risultassero disponibili nella carriera di ragioneria e d'ordine, potranno conferirsi ad impiegati di altri ruoli del Ministero della pubblica istruzione, anche tecnici e non equiparati.

Per poter ottenere il conferimento di tali posti è necessario essere forniti del titolo di studio richiesto per la rispettiva categoria ed essere riconosciuti idonei allo ufficio dal Consiglio d'amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il Consiglio d'amministrazione stesso determinerà altresì il grado e l'anzianità di grado da conferirsi nelle rispettive carriere tenuto conto del grado e dell'anzianità di grado nella carriera di provenienza.

In ogni caso non potrà farsi ai nominati nel nuovo ruolo un collocamento migliore di quello che, a parità di grado, sarebbe loro spettato nella carriera precedente.

Gli aspiranti ai posti suddetti dovranno far pervenire domanda al Ministero della pubblica istruzione non oltre il 31 marzo 1924.

Art. 6.

Per regolamento, da emanarsi dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per le finanze, verrà stabilita ogni altra norma necessaria per la esecuzione di quanto è richiesto dall'art. 61 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dal presente decreto.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1923-24 in dipendenza del presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 345.* — GRANATA.

---

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3108.
**Liquidazione dei rapporti fra la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e gli agenti delle Ferrovie dello Stato, iscritti alla Cassa stessa, dispensati dal servizio in base al R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681; il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143; il R. decreto 30 maggio 1907, n. 376; il decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393; il R. dereto 27 novembre 1919, n. 2373, e la legge 7 aprile 1921, n. 369;

Udito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze e quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato iscritti nei ruoli della assicurazione facoltativa della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, i quali siano stati dispensati dal servizio in applicazione del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143, prima di aver diritto a liquidare la pensione di vecchiaia, la Cassa stessa, su domanda degli interessati, restituirà l'importo dei contributi facoltativi versati, cumulato con gli interessi relativi, calcolati in base al saggio adottato per le tariffe in vigore all'epoca dei versamenti.

Art. 2.

Col presente decreto, inteso unicamente a regolare la liquidazione dei rapporti fra gli agenti di cui trattasi e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in conseguenza dell'iscrizione degli agenti stessi nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, nulla viene innovato nelle disposizioni dei decreti 28 gennaio 1923, n. 143 e 7 ottobre 1923, n. 2306, per quanto riguarda i rapporti fra gli agenti stessi e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Restano salvi e immutati tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione ai suddetti agenti dell'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia ai sensi del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, modificato col successivo decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 336.* — GRANATA.

---

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3114.
**Soppressione della Commissione per l'esame della procedura dei Consigli di disciplina per l'Esercito e per l'Armata.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 70 della legge 18 luglio 1912, n. 806, è sostituito il seguente:
« Il Ministro, accertato che siano state osservate nello svolgimento della procedura tutte le disposizioni di legge e di regolamento, emette la sua decisione.
« Il parere emesso dal Consiglio di disciplina non può essere modificato dal Ministro se non in favore dell'ufficiale ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 366.* — GRANATA.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1924, n. 57.
**Nomina del comm. Jung a commissario del Governo per la liquidazione dei beni appartenenti a cittadini di Stati già nemici.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 10 maggio 1923, n. 1118;
Visti i Nostri decreti 4 marzo 1923, n. 481, e 15 marzo 1923, n. 689;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno *ad interim* per gli affari esteri, d'accordo coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

A datare dal 1° febbraio 1924, l'on. avv. Giovanni Giuriati, deputato al Parlamento, cessa dalle funzioni di commissario del Governo per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti ai cittadini di Stati già nemici, e a tale carica è nominato il comm. Guido Jung, al quale è assegnata la diaria di L. 100 a carico del conto corrente di cui all'art. 15 del R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1962.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 386.* — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 2944.
**Erezione in Ente morale dell'Opera pia « Colonia alpina Emilio e Maria Gallo », in Biella.**

N. 2944. R. decreto 20 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera pia « Colonia alpina Emilio e Maria Gallo », con sede in Biella, viene eretta in Ente morale ed approvato lo stato organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1924.*

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 2945.
**Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile « Regina Elena », in Ponte di Legno.**

N. 2945. R. decreto 20 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Asilo infantile « Regina Elena » di Ponte di Legno viene eretto in Ente morale ed approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1924.*

REGIO DECRETO 17 gennaio 1924.
**Nomina del Consiglio superiore dell'economia nazionale.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579, portante norme per il funzionamento del Consiglio superiore dell'economia nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Consiglio superiore dell'economia nazionale i signori:

1. Alpe gr. uff. prof. Vittorio, ordinario nella Regia scuola superiore di agricoltura di Milano;
2. Benni on. Antonio Stefano, presidente della Confederazione generale dell'industria italiana, Roma;
3. Bianchini gr. uff. avv. Giuseppe, direttore generale dell'Associazione bancaria italiana, Milano.
4. Bifani Antonino, vice segretario generale della Confederazione delle corporazioni sindacali fasciste, Napoli.
5. Borriello comm. Biagio, vice presidente della Camera di commercio di Napoli;
6. Brambilla gr. uff. Ercole, presidente della Confederazione generale dell'industria vinicola italiana, Roma;
7. Cacciari dott. Gino, direttore generale della Federazione provinciale dei sindacati agricoltori, Bologna;
8. Capuano comm. Maurizio, amministratore delegato della Società meridionale di elettricità, Napoli;
9. Cartoni gr. uff. Ercole, presidente del Sindacato nazionale del commercio e della media industria, Roma;
10. Casalini Armando, vice segretario generale della Confederazione delle corporazioni sindacali fasciste, Roma;
11. Cattaneo comm. rag. Giuseppe, presidente dell'Associazione italiana fabbricanti di seterie, Como;
12. Colombino Emilio, presidente del Consorzio operaio metallurgico italiano, Genova;
13. Conti gr. cord. ing. Ettore, presidente dell'Associazione fra le società italiane per azioni, Roma;
14. Da Como on. gr. cord. avv. Ugo, presidente della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, Roma;
15. D'Aragona on. Ludovico, segretario generale della Confederazione generale del lavoro, Roma;
16. De Benedetti gr. uff. ing. Emilio, presidente della Società delle cartiere meridionali, Torino;
17. Di Frasso Dentice principe gr. uff. Luigi, senatore del Regno, Roma;
18. Di Tella comm. prof. Giuseppe, ordinario nel Regio istituto superiore forestale nazionale di Firenze;
19. Ferrario comm. Angelo, presidente dell'Associazione serica italiana, Milano;
20. Ferrero di Cambiano on. marchese gr. cord. avvocato Cesare, presidente dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, Roma;
21. Fortunati gr. uff. Alfredo, presidente della Camera di commercio di Roma;
22. Giannitelli Lamberto, segretario generale della Federazione nazionale mezzadri e piccoli affittuari, Roma;
23. Gullini gr. cord. ing. Arrigo, presidente della Società « Ansaldo », Genova;
24. Jung gr. uff. Guido, Palermo;
25. Lissone gr. uff. Sebastiano, Torino;
26. Luciolli gr. cord. Ludovico, consigliere di Stato, Roma;
27. Mazzoni on. Nino, deputato al Parlamento, Roma;
28. Morandi gr. uff. ing. Emilio, direttore della Federazione italiana dei consorzi agrari, Piacenza;
29. Moresco comm. Francesco, presidente della Camera di commercio di Genova;
30. Olivetti on. avv. Gino, segretario generale della Confederazione generale dell'industria italiana, Roma;
31. Paternò Castello dei duchi di Carcaci comm. Guglielmo, Catania;
32. Pavoncelli conte comm. Giuseppe, Cerignola;
33. Peglion prof. comm. Vittorio, direttore della Regia scuola superiore di agricoltura, Bologna;
34. Pirani ing. Quadrio, per le industrie edili, Roma;
35. Pirelli gr. cord. dott. Alberto, consigliere delegato della Società italiana Pirelli, Milano;
36. Poma prof. Gualtiero, consigliere delegato della Società fabbriche italiane materie coloranti Bonelli, Milano;
37. Racheli comm. dott. Mario, vice segretario generale della Confederazione delle corporazioni sindacali fasciste, Roma;
38. Ravà gr. uff. avv. Max, presidente dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, Venezia;
39. Rossoni comm. Edmondo, segretario generale della Confederazione delle corporazioni sindacali fasciste, Roma;
40. Sanjust di Teulada on. nob. gr. uff. ing. Edmondo, senatore del Regno, presidente della sezione 2ª del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Roma;
41. Stringher gr. cord. prof. Bonaldo, direttore generale della Banca d'Italia, Roma;
42. Targetti gr. uff. ing. Raimondo, vice presidente dell'Associazione della industria laniera italiana, Milano;
43. Tarlarini ing. comm. Carlo, consigliere dell'Associazione cotoniera italiana, Milano;
44. Tedeschi dott. Vittorio, presidente della Camera di commercio di Trieste;
45. Toja gr. uff. ing. Guido, direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, Roma.

Art. 2.

Sono nominati vice presidenti del Consiglio superiore dell'economia nazionale i signori:

1. Torrigiani on. gr. uff. avv. Luigi, senatore del Regno, Roma;
2. Silvestri gr. uff. ing. Giovanni, industriale, Milano;
3. Rossi S. E. gr. cord. conte avv. Teofilo, presidente della Camera di commercio di Torino.

Essi assumono rispettivamente la presidenza della sezione 1ª (agricoltura e foreste); della sezione 2ª (industria) e della sezione 3ª (commercio, credito ed assicurazioni).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

---

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 gennaio 1924.
**Proroga di poteri dei Commissari straordinari di San Dorlingo della Valle, Trento, Castelrotto, Crenovizza, Bressanone e Pergine.**

**Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri a S. M. il Re, in udienza del 17 gennaio 1924, sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari di S. Dorlingo della Valle (Trieste), Trento, Castelrotto (Trento), Crenovizza (Trieste), Bressanone e Pergine (Trento).**

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di San Dorlingo della Valle (Trieste), Trento, Castelrotto (Trento), Crenovizza (Trieste), Bressanone e Pergine (Trento), per dar modo agli amministratori di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Veduti i Nostri precedenti decreti in data 2 e 24 settembre, 7, 15 e 21 ottobre 1923, con cui vennero sciolti i Consigli comunali di San Dorlingo della Valle (Trieste), Trento, Castelrotto (Trento), Crenovizza (Trieste), Bressanone e Pergine (Trento);
Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di San Dorlingo della Valle, Trento. Castelrotto, Crenovizza, Bressanone e Pergine è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

---

REGIO DECRETO 25 luglio 1922.
**Regificazione della Scuola tecnica pareggiata di Biella.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi per la conversione in Regie e l'istituzione di scuole medie approvato con il Nostro decreto 25 luglio 1907, n. 645, ed il regolamento 15 settembre 1907 n. 652, modificate con il Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630;
Veduto il Nostro decreto 23 gennaio 1921, n. 364;
Veduta la convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Biella per la conversione in Regia di quella scuola tecnica pareggiata;
Veduto che il comune di Biella ha prestata la debita garanzia per il pagamento del contributo assunto a proprio carico con la detta convenzione;
Udita la Commissione mista istituita col R. decreto 3 agosto 1909, n. 630;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola tecnica pareggiata di Biella è convertita in Regia con effetto dal 1° ottobre 1922. Al suo mantenimento sarà provveduto in conformità delle disposizioni vigenti e della convenzione predetta che si approva.

Art. 2.

Con altro Nostro decreto sarà provveduto alla modificazione delle tabelle organiche delle cattedre nelle scuole medie governative ed alle variazioni di bilancio inerenti all'attuazione del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

ANILE.

---

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1924.
**Modelli dei titoli delle obbligazioni delle Venezie.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968, concernente il pagamento dei danni di guerra mediante speciali obbligazioni del Debito pubblico, denominate « Obbligazioni delle Venezie »;
Veduto il decreto Reale 16 dicembre 1923, n. 2845, che stabilisce le norme per l'esecuzione del decreto-legge anzidetto e autorizza la emissione della prima serie delle obbligazioni delle Venezie con decorrenza dal 1° luglio 1923;

Determina:

Art. 1.

Le obbligazioni delle Venezie al portatore 3.50% netto a premi e rimborsabili in 25 anni, create in virtù del decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968, sono stampate su carta filigranata bianca, conforme ai modelli, muniti di visto di approvazione, allegati al presente decreto.

Le dette obbligazioni constano di un foglio che comprende la matrice, da conservarsi presso l'Amministrazione del Debito pubblico, e la parte da mettersi in circolazione, formata dal corpo del titolo e da una serie di cinquanta cedole semestrali fino alla scadenza 1° luglio 1948.
dole. Nella parte destra del foglio, di fianco alla leggenda « Debito pubblico » in lettere maiuscole stampatello a chiaro-scuro, racchiusa in una targa ornata, in corrispondenza alla parte centrale medio-superiore, e cinque fasce a festoni parallele, delle quali quattro sottostanti alla leggenda « Debito pubblico » e la quinta nella parte superiore del titolo, tutte disposte nel senso orizzontale, trasversalmente alle cedole. Nella parte destra del foglio, di fianco alla lggenda « Debito pubblico », havvi, pure in filigrana, una testa di donna raffigurante l'Italia turrita, che trova corrispondenza in uno spazio ovale lasciato in bianco nel corpo principale del titolo.

Art. 2.

Il fondo delle obbligazioni, titolo e cedole, sulla parte anteriore, è a disegno moirè ed in colore turchino per tutti i tagli.

Le leggende ed i fregi sono, nel recto, in bruno cupo pure per tutti i tagli di obbligazioni; nel verso del titolo sono invece di colorazioni differenti a seconda del valore del titolo stesso, e cioè:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni da | L. | 100 | (summultiplo *A*) color nero; |
| Id. | » | 200 | ( id. *B*) color giallo cupo; |
| Id. | » | 200 | ( id. *C*) color lacca viola; |
| Id. | » | 500 | (unitario) color verde; |
| Id. | » | 1,000 | (duplo) color azzurro; |
| Id. | » | 2,500 | (quintuplo) color bruno cupo; |
| Id. | » | 10,000 | (ventuplo) color bruno rosso; |
| Id. | » | 25,000 | (cinquantuplo) color violetto; |
| Id. | » | 50,000 | (centuplo) color lacca granata. |

Art. 3.

La parte anteriore delle obbligazioni porta:

1° Nella parte sinistra una figura di donna seduta e rivestita di ricco manto, raffigurante l'Italia turrita, che sorregge con la mano destra il grande scudo sabaudo cinto di alloro, e con la mano sinistra trattiene una simbolica Vittoria alata: ai lati di tale figura si scorgono due parti di colonne rostrate;

2° Nella parte centrale è collocata l'intestazione del titolo costituita dalle leggende « Debito pubblico del Regno d'Italia - Obbligazioni delle Venezie al 3,50 % netto da ogni imposta e tassa presente e futura a premi e rimborsabili in 25 anni ».

Dopo tale intestazione si trovano le indicazioni del decreto-legge di creazione del debito; del quantitativo delle obbligazioni da emettersi; del taglio e dell'ammontare del titolo; della serie (a sinistra) e del numero (a destra) del titolo stesso. Un piccolo rettangolo in bianco contiene l'indicazione a traforo del capitale nominale di esso titolo. Seguono altre leggende relative all'interesse annuo, alle modalità del relativo pagamento, nonchè alle modalità per il rimborso del capitale. Seguono infine la data di emissione, e, a fac-simile, le firme.

I titoli da emettersi recheranno fino alla obbligazione numero 670,000 le firme seguenti: « Il Direttore generale: C. D'Arienzo »; Il Capo di divisione: B. Borgia »; « V. per la Corte dei conti: Cialente »; e dal n. 670001 in poi le seguenti: « Il Direttore generale: N. Cirillo »; « Il Capo di Divisione: B. Borgia »; « V. per la Corte dei conti: Cialente ».

Negli angoli a sinistra del corpo principale del titolo sono due tondini in bianco: l'uno superiore destinato a ricevere il bollo demaniale, l'altro inferiore per il bollo a secco della Direzione generale del Debito pubblico. L'ovale bianco a destra, già sopra descritto, lascia vedere in filigrana per trasparenza la testa muliebre dell'Italia turrita.

Nella parte sottostante al corpo principale del titolo seguono quattro ordini di 10 cedole ciascuno collegati fra di essi e col corpo del titolo mediante liste recanti la leggenda a stampatello: « Obbligazioni delle Venezie 3,50 per cento netto a premi », posta trasversalmente; eccettuato lo spazio fra il terzo ed il quarto ordine di dette cedole, il quale porta una fascia turchina con fondo disegnato a guilloche, ornata nella sua lunghezza da un elegante disegno. Il lato superiore del titolo è munito di un quinto ordine di 10 cedole, collegato, similmente agli altri, al corpo principale del titolo stesso;

3° Ogni cedola riporta a stampa, oltre le indicazioni relative al debito, il numero distintivo del titolo cui la cedola appartiene, la rispettiva scadenza e l'importo dell'interesse semestrale.

Nell'angolo inferiore destro di ogni cedola, in apposito spazio ovale in bianco, è impresso il bollo a secco della Direzione generale del Debito pubblico; negli angoli destro superiore e sinistro inferiore è riportato il numero ordinale, e nella parte sinistra di ogni cedola, in cornicetta ovale, è riprodotta, sempre in tinta turchina, la testa di donna raffigurante l'Italia turrita cinta di corona d'alloro;

4° La lista di separazione del titolo dalla matrice porta la leggenda « Debito pubblico del Regno d'Italia » in lettere maiuscole inglesi intrecciate.

Art. 4.

Nel verso dell'obbligazione, in corrispondenza al corpo principale del titolo, sono riportati, entro una cornice ornamentale, il piano d'ammortamento del debito e la tabella dei premi. Nella parte sinistra uno spazio in bianco è riservato alle annotazioni relative al pagamento dei premi.

A tergo di ogni cedola sono stampate le indicazioni del rispettivo importo, la scadenza, il numero progressivo di ogni cedola, e la serie alla quale il titolo e la cedola appartengono.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1924.

*Il Ministro*: De' Stefani.

---

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1924.

**Restrizione all'esercizio venatorio nelle provincie della Toscana.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, e l'art. 41 del regolamento approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2448;

Sentite le rispettive amministrazioni delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Pisa e Siena;

Decreta:

Nelle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Pisa e Siena, la caccia alle specie migratorie, ammessa fino al 31 marzo, dall'articolo 19 *b*)

della legge 24 giugno 1923, n. 1420, nonchè la caccia agli uccelli appartenenti alla famiglia dei corvi ed a quelli del genere tordo, si chiudono, per il corrente anno venatorio, con il 31 del corrente mese di gennaio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali delle Provincie su ricordate.

Roma, addì 26 gennaio 1924.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## FERROVIE DELLO STATO

**Deliberazione n. 2762 del 28 gennaio 1924, di S. E. il Commissario straordinario in merito all'ufficio legale delle Ferrovie dello Stato.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'art. 15 del R. decreto n. 2828 del 30 dicembre 1923 che attribuisce alla R. avvocatura erariale la consultazione, la rappresentanza e la difesa di tutte le vertenze che interessano l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tranne quelle derivanti dal trasporto per le quali deve provvedere un ufficio legale costituito presso l'Amministrazione stessa;

In virtù degli articoli 1 e 2 del R. decreto n. 9 del 13 gennaio 1924 che mandano al Commissario straordinario di provvedere alla soppressione dell'ufficio del contenzioso istituito con delibera n. 2187 del 14 novembre 1923, alla costituzione ed al funzionamento del nuovo ufficio legale e di emanare le disposizioni necessarie affinchè la Regia avvocatura erariale sia messa in grado di assumere le funzioni che le competono in virtù dell'art. 15 del R. decreto n. 2828 del 30 dicembre 1923;

Sentito l'avvocato generale erariale;

Udita la proposta del segretario generale;

Delibera:

Art. 1.

L'ufficio del contenzioso, istituito con deliberazione n. 2187 del 14 novembre 1923, è soppresso.

Le sue funzioni per quanto riflette le vertenze derivanti dal trasporto sono attribuite ad un ufficio legale costituito presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed aggregato, ai soli effetti amministrativi, al Servizio personale ed affari generali.

Art. 2.

L'ufficio legale delle Ferrovie dello Stato è composto dell'ufficio legale centrale e degli ispettorati legali.

L'ufficio legale centrale ha sede in Roma ed è composto di tre sezioni, con le attribuzioni seguenti:

Sezione 1ª: Affari consultivi e contenziosi relativi al trasporto delle persone - Tariffe, servizi cumulativi, di corrispondenza e servizi speciali in quanto riguardano il trasporto delle persone - Danni cagionati alle persone dei terzi in dipendenza dell'esecuzione dei trasporti.

Sezione 2ª: Affari consultivi o contenziosi relativi al trasporto delle cose - Tariffe, servizi cumulativi, di corrispondenza e servizi speciali in quanto riguardano il trasporto delle cose - Danni dati agli averi dei terzi in dipendenza dell'esecuzione dei trasporti - Vertenze con gli altri vettori, coi concessionari di servizi di trasporto dell'Amministrazione e con gli stabilimenti raccordati in dipendenza dei trasporti.

Sezione 3ª: Funzioni dell'Ispettorato legale per il Compartimento di Roma - Affari penali dipendenti da reati in occasione del trasporto - Esame e parere sulle domande degli agenti per la loro difesa a cura dell'Amministrazione - Pareri su domande di grazia sovrana - Vincoli legali e mandati relativi a crediti o diritti dei terzi in dipendenza dei trasporti.

Gli Ispettorati legali sono costituiti nelle sedi dei Compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, Firenze, Bologna, Ancona, Bari, Napoli, Reggio Calabria e Palermo, nonchè presso la delegazione di Cagliari, essendo per il Compartimento di Roma le funzioni dell'Ispettorato legale attribuito alla sezione 3ª dell'Ufficio centrale.

Gli Ispettorati legali sono alla dipendenza tecnica dell'Ufficio legale centrale.

Art. 3.

L'ufficio legale funzionerà con le norme di legge e di regolamento dettato per il cessato servizio legale in quanto non sono modificate dalla presente deliberazione e dai decreti in epigrafe citati.

Restano particolarmente in vigore le norme relative alla difesa delegata dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nelle materie contemplate nei precedenti articoli 1 e 2, dovendo invece essere applicate le disposizioni concernenti il foro erariale di cui al capo III del R. decreto 30 dicembre 1923, n 2828, per tutte le cause nelle quali la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione predetta spettano alla Regia avvocatura erariale.

La difesa dell'Amministrazione avanti la Cassazione del Regno e le giurisdizioni speciali sedenti in Roma è, per gli affari di cui ai precedenti articoli 1 e 2, di competenza dell'Ufficio legale centrale.

Le cause proposte davanti ai giudici conciliatori, aventi per oggetto le materie definite negli articoli 1 e 2, rimangono affidate alle Sezioni di movimento sotto la vigilanza dell'Ufficio centrale e degli Ispettorati legali.

Art. 4.

Il capo dell'Ufficio legale centrale, oltre alle attribuzioni ed alle competenze già conferite al capo del cessato servizio legale, avrà le altre facoltà che gli saranno demandate dal segretario generale.

I capi degli ispettorati legali avranno tutte le funzioni e la facoltà che erano attribuite ai capi dei cessati uffici legali distaccati.

Art. 5.

All'Ufficio centrale legale è preposto un funzionario di grado non inferiore al 2° della tabella allegato *A* al R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651: alle sezioni dell'ufficio stesso sono preposti funzionari di grado non inferiore al 3°; agli Ispettorati legali sono preposti di regola funzionari del grado 3° o del grado 4°, secondo la loro importanza.

Art. 6.

La consulenza, la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in tutti gli affari e le materie non contemplati negli articoli 1 e 2 spettano alla Regia avvocatura erariale alla quale per conseguenza gli organi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dovranno rivolgersi per gli affari medesimi e comunicare prontamente gli atti relativi.

A questo fine i servizi centrali ed il capo del compartimento di Roma comunicheranno con la Regia avvocatura generale, gli altri capi di compartimento ed il capo della delegazione di Cagliari, per gli affari riguardanti la propria circoscrizione, comunicheranno con l'avvocatura distrettuale competente a norma dell'art. 1 del R. decreto n 2828 del 30 dicembre 1923.

L'Avvocatura generale erariale comunicherà a sua volta coi capi dei servizi centrali e col capo compartimento di Roma; le avvocature distrettuali comunicheranno coi capi dei compartimenti e della delegazione di Cagliari secondo la competenza derivante dalla circoscrizione territoriale di questi ultimi.

L'assistenza tecnico-legale negli affari contenziosi di competenza della Regia avvocatura erariale spetta agli organi tecnici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Ove sorga dubbio sulla competenza rispettiva fra la Regia avvocatura e l'ufficio legale, deciderà il Commissario straordinario d'accordo con l'avvocato generale erariale.

Art. 7.

Le cause in corso aventi per oggetto materie non contemplate nei precedenti articoli 1 e 2 passano per l'ulteriore trattazione alla Regia avvocatura erariale a partire dal 1° marzo 1924.

L'attuale ufficio del contenzioso e gli ispettorati dipendenti comunicheranno gli inserti relativi alla Regia avvocatura erariale con le notizie necessarie sullo stato di ciascuna causa e provvederanno, ai sensi dell'art 24 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, per la cancellazione di quelle fra le cause stesse che siano pendenti avanti un'autorità giudiziaria non più competente a partire dal 1° marzo 1924.

Saranno altresì trasmessi al competente ufficio di Regia avvocatura gli atti e documenti relativi alle consultazioni non ancora esaurite alla data suddetta.

Da quella data, per le suindicate consultazioni e cause i servizi centrali od i capi dei compartimenti o della delegazione di Cagliari comunicheranno con la Regia avvocatura erariale nel modo prescritto nel precedente art. 6.

Art. 8.

La presente deliberazione ha effetto a partire dal 1° marzo 1924, e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 28 gennaio 1924.

*Il Commissario straordinario*: TORRE.

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

*Bollettino N. 21*

### CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 25 gennaio 1924.

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 104 05 | Belgio | 93 80 |
| Londra | 97 346 | Olanda | 8 55 |
| Svizzera | 397 06 | Pesos oro | 17 05 |
| Spagna | 291 66 | Pesos carta | 7 50 |
| Berlino | — | New-York | 23 063 |
| Vienna | 0 0327 | Oro | 445 008 |
| Praga | 66 85 | | |

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**

| | | Con godimento in corso |
|---|---|---|
| CONSOLIDATI | 3.50 % netto (1906) | 79 745 |
| | 3 50 % » (1902) | 74 — |
| | 3 00 % lordo | 49 — |
| | 5.00 % netto | 91 47 |

*Bollettino N. 22*

### CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 26 gennaio 1924.

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 103 40 | Belgio | 93 63 |
| Londra | 97 60 | Olanda | 8 57 |
| Svizzera | 398 14 | Pesos oro | 17 05 |
| Spagna | 292 625 | Pesos carta | 7 50 |
| Berlino | — | New-York | 23 096 |
| Vienna | 0 034 | Oro | 445 645 |
| Praga | 66 75 | | |

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**

| | | Con godimento in corso |
|---|---|---|
| CONSOLIDATI | 3.50 % netto (1906) | 80 09 |
| | 3.50 % » (1902) | 75 66 |
| | 3.00 % lordo | 49 16 |
| | 5.00 % netto | 92 115 |

*Bollettino N. 23*

### CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 28 gennaio 1924.

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 105 15 | Belgio | 94 69 |
| Londra | 97 568 | Olanda | 8 59 |
| Svizzera | 397 19 | Pesos oro | 17 07 |
| Spagna | 292 — | Pesos carta | 7 51 |
| Berlino | — | New York | 23 001 |
| Vienna | 0 0325 | Oro | 444 004 |
| Praga | 66 50 | | |

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**

| | | Con godimento in corso |
|---|---|---|
| CONSOLIDATI | 3 50 % netto (1906) | 80 475 |
| | 3.50 % » (1902) | 74 35 |
| | 3.00 % lordo | 49 25 |
| | 5.00 % netto | 92 34 |

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Cà Lattis Gorino Sullam in provincia di Rovigo.**

Con decreto in data 18 dicembre 1923, n. 19787, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio speciale di bonifica Cà Lattis Gorino Sullam con sede in Taglio di Po (Rovigo).

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Revoca del concorso alla cattedra di diritto internazionale della Regia università di Messina bandito col decreto Ministeriale 27 agosto 1921.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale in data 27 agosto 1921 col quale venne bandito fra gli altri il concorso per professore straordinario alla cattedra di diritto internazionale della Regia università di Messina;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Decreta:

E' revocato e dichiarato di nessun effetto il decreto Ministeriale 27 agosto 1921 nella sola parte riguardante il concorso bandito per professore straordinario alla cattedra di diritto internazionale della Regia università di Messina.

Roma, addì 18 gennaio 1924.

*Il Ministro*: GENTILE.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.